



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO del SERVIZIO di NOLEGGIO con CONDUCENTE di VEICOLI FINO a 9 POSTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



INDICE

Art. 1 “Ambito di applicazione”	pag. 3
Art. 2 “Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio”	pag. 3
Art. 3 “Modalità per lo svolgimento del servizio”	pag. 3
Art. 4 “Rimesse per il servizio NCC”	pag. 4
Art. 5 “Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea”	pag. 4
Art. 6 “Commissione Consultiva Comunale”	pag. 4
Art. 7 “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni”	pag. 4
Art. 8 “Requisiti per la partecipazione al concorso”	pag. 5
Art. 9 “Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni”	pag. 6
Art. 10 “Contenuti del bando”	pag. 6
Art. 11 “Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni”	pag. 6
Art. 12 “Attività della commissione di concorso”	pag. 7
Art. 13 “Presentazione delle domande”	pag. 7
Art. 14 “Materie di esame”	pag. 8
Art. 15 “Titoli valutabili”	pag. 8
Art. 16 “Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione”	pag. 9
Art. 17 “Validità della graduatoria”	pag. 10
Art. 18 “Inizio del servizio”	pag. 10
Art. 19 “Trasferibilità dell’autorizzazione”	pag. 10
Art. 20 “Sostituzione alla guida”	pag. 11
Art. 21 “Collaborazione familiare”	pag. 12
Art. 22 “Comportamento del conducente in servizio”	pag. 12
Art. 23 “Diritti del conducente”	pag. 13
Art. 24 “Trasporto portatori di Handicap”	pag. 14
Art. 25 “Caratteristiche ed idoneità dei mezzi”	pag. 14
Art. 26 “Tariffe”	pag. 15
Art. 27 “Vigilanza”	pag. 15
Art. 28 “Sospensione e revoca dell’autorizzazione”	pag. 15
Art. 29 “Decadenza dell’autorizzazione”	pag. 16
Art. 30 “Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione”	pag. 17
Art. 31 “Sanzioni”	pag. 17
Art. 32 “Entrata in vigore e abrogazioni”	pag. 17
Art. 33 “Norme transitorie”	pag. 18



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) di veicoli fino a 9 posti a sedere compreso il conducente, inteso come autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, e si rivolge ad un'utenza specifica, la quale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, così come definito agli articoli 1 e 3 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

ART. 2

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero di autorizzazioni, ovvero dei veicoli destinati al servizio di NCC sono stabiliti in 11 (undici) autovetture, di cui 7 (sette) già assegnate con precedenti bandi.
2. I veicoli da adibire al servizio di N.C.C. disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura", ovvero, veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, così come definiti dall'art. 47, comma 2, lett. *b* - categoria M1, e dall'art. 54, comma 1, lett. *a* del D.Lgs. n. 285/1992.

ART. 3

Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di NCC è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21 del 15.01.1992.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge n. 21/92.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.



5. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situate nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92.
7. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 4

Rimesse per il servizio NCC

La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa si intende un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo (anche in riferimento alla normativa edilizia, urbanistica e di sicurezza antincendio, ed alla destinazione d'uso) al ricovero, alla sosta e alla manovra dell'autoveicolo adibito al servizio di NCC.

ART. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

I veicoli immatricolati per il servizio di NCC possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa approvazione dalla Giunta Comunale, che si esprime in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di NCC. Il rapporto convenzionale deve disciplinare in particolare le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6

Commissione Consultiva Comunale

Viste le disposizioni sopravvenute sulla soppressione degli organi collegiali, si ritiene di non istituire la commissione consultiva comunale di cui all'art. 13 della Delib. C.R. n. 131/1995. Per quanto di competenza della detta commissione comunale, si farà eventualmente ricorso direttamente alla commissione consultiva regionale di cui all'art. 2 della L.R. 67/1993, previo accordo.

ART. 7

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni



1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC sono rilasciate per concorso pubblico per titoli, a cui può anche essere aggiunta una prova di esame.
2. Il concorso deve essere indetto dall'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando di concorso è approvato dal dirigente e pubblicato sul BURT e all'Albo Pretorio fino alla scadenza di presentazione delle domande, oltre ad essere pubblicizzato nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale. Per la presentazione delle domande viene assegnato un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT.

ART. 8

Requisiti per la partecipazione al concorso

Per partecipare al concorso, ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della L. 21/1992, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
- d) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni;
- e) non essere incorsi in nessuna delle cause di decadenza, sospensione e divieto previste dal D.Lgs. del 06/09/2011 n. 159 (Codice antimafia). In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, tali requisiti soggettivi devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del suddetto D.Lgs.;
- f) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche se rilasciata da parte di altri Comuni;
- g) non essere incorsi in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- h) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- i) non essere incorso in provvedimenti ai sensi del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;



- j) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente ai sensi del Codice della Strada, negli ultimi due anni;
- k) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- l) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
- m) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata, o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale, che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di NCC dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

ART. 9

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso di tutti requisiti di cui all'art. 8, oltre ai seguenti:

- a) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
- b) avere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio comunale;
- c) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 10

Contenuti del Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c. elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fine dell'assegnazione;
- d. criteri di valutazione dei titoli;
- e. elenco delle eventuali prove di esame;
- f. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- g. termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

ART. 11

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. La Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di NCC è nominata dal dirigente cui fa capo il Servizio di Sviluppo Economico.



2. La Commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio interessato che la presiede.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio interessato.

ART. 12

Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte e redige l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi.
2. La Commissione, una volta esperite le eventuali prove di esame e/o valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al dirigente del Servizio.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 13

Presentazione delle domande

Nella domanda di ammissione allegata al bando, l'interessato è tenuto a dichiarare, pena l'esclusione:

- a. cognome e nome;
- b. luogo e data di nascita;
- c. la residenza, con l'indicazione completa dell'indirizzo;
- d. gli elementi identificativi della persona giuridica che si rappresenta;
- e. essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- f. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
- g. non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni;



- h. non essere incorsi in nessuna delle cause di decadenza, sospensione e divieto previste dal D.Lgs. del 06/09/2011 n. 159 (Codice antimafia). In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, tali requisiti soggettivi devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del suddetto D.Lgs.;
- i. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche se rilasciata da parte di altri Comuni;
- j. non essere incorsi in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- k. essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- l. non essere incorso in provvedimenti ai sensi del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente ai sensi del Codice della Strada, negli ultimi due anni;
- n. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- o. non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
- p. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della L. n. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di NCC dovrà essere svolta in maniera esclusiva;
- q. l'elenco dei titoli in possesso, fra quelli previsti all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 14 Materie di esame

Nel caso in cui nel bando siano previste prove d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione, le materie saranno le seguenti:

- a. conoscenza del presente Regolamento comunale di esercizio;
- b. conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune.

ART. 15 Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a. l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di NCC;



- b. l'anzianità di iscrizione a ruolo dei conducenti;
 - c. i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio in proporzione al numero, all'attinenza del servizio specifico ed alle eventuali votazioni conseguite;
 - d. sede legale dell'impresa nel Comune in cui viene attivata l'autorizzazione;
 - e. residenza nel Comune per cui viene attivata l'autorizzazione;
 - f. numero e grado di conoscenza delle lingue straniere, dimostrabile tramite attestato;
 - g. periodo di disponibilità dell'immobile oggetto di sede operativa e rimessa;
 - h. svolgimento del servizio con autovettura a minor impatto ambientale.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, ciascuno dei quali non può eccedere il 25% del punteggio assegnabile. I punteggi attribuiti a ciascun titolo sono deliberati dalla Giunta prima dell'emanazione del bando.
3. In caso di parità di punteggio, è titolo preferenziale:
- a. essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b. essere associati in forma Cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese, purché esercitanti.
4. In caso di ulteriore parità rispetto a tutti i titoli di cui ai precedenti comma 1 e 3, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

ART. 16

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il dirigente responsabile, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, dà formale comunicazione agli aventi diritto all'assegnazione dell'autorizzazione, attribuendo loro un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9. In caso di comprovati impedimenti per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, o che la documentazione presentata non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.



4. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.
5. Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzativo.

ART. 17 Validità della graduatoria

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità tre anni dalla data di approvazione. I posti che nel corso del triennio si rendessero vacanti potranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 18 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione ovvero di trasferimento della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore a lui non imputabili.
3. Con l'avvio del servizio è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva. Prima della formalizzazione di tale iscrizione non è consentito il trasferimento a terzi dell'autorizzazione o il conferimento.

ART. 19 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività ed è trasferibile, nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile, in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo, o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare faccia parte.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:



- a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o la non idoneità al servizio, deve essere dimostrata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni *mortis causa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L. n. 21/92, è consentito verso uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero alle persone designate dagli eredi, purché iscritti al ruolo, entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti e dietro autorizzazione del Sindaco.
4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al SUAP il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
- a. la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b. la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Per cinque anni dalla data del trasferimento di cui al presente articolo, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

ART. 20 Sostituzione alla guida

Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 21/92, il titolare dell'autorizzazione deve presentare al SUAP la richiesta di sostituzione alla guida. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo e le generalità del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti sulla base delle norme vigenti.



ART. 21 Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L. n. 21/92.
2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
3. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di NCC, può essere attivata trasmettendo al SUAP, gli estremi o copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), l'autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché i requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge per l'esercizio dell'attività.
4. L'Ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, *nulla osta* al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzativo del titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza, o il venir meno, di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del *nulla osta* rilasciato.

ART. 22 Comportamento del conducente in servizio

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati, ai sensi dell'art. 9 della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, a rispettare le seguenti norme comportamentali:
 - a. portare a termine il servizio concordato con l'utente;
 - b. comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto e del carico e scarico bagagli;
 - d. garantire tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari allo loro mobilità;
 - e. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - f. presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;



- g. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - h. conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - i. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - j. al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio del Comando di Polizia Territoriale competente;
 - k. nel caso di avaria del mezzo e conseguente interruzione del servizio, porre in essere ogni intervento utile per consentire al cliente trasportato il raggiungimento del luogo di destinazione con i minori disagi possibili. Nel caso che non risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, far pagare al viaggiatore solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente, l'esercente il servizio di NCC ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:
- a. comunicare almeno quindici giorni prima al SUAP l'eventuale variazione dell'indirizzo delle rimesse e della sede operativa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione. In tale ipotesi l'utilizzo della rimessa deve essere documentato fornendo copia del contratto registrato o dichiarazione di proprietà dell'interessato;
 - b. curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al SUAP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - c. non chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - d. non interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili per legge.

ART. 23

Diritti del conducente

1. I conducenti del servizio NCC, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a. rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b. rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - c. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - d. richiedere all'utente che arreca, in qualche modo, danno al veicolo, il risarcimento del danno;
 - e. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche e/o di pulizia.



ART. 24

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari allo loro mobilità.
2. Il trasporto dei supporti per disabili e dei cani per non vedenti è obbligatorio.
3. I veicoli in servizio di NCC appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 503 del 24.07.97.

ART. 25

Caratteristiche e idoneità dei mezzi

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm.ii.;
 - c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica inamovibile, collocata nella parte posteriore, recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio NCC sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente codice della strada.
3. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Servizio SUAP a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Dirigente del Servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione;



ART. 26 Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è lasciato alla libera contrattazione delle parti ed è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore, entro i limiti massimi e minimi imposti dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20.04.1993.
2. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento telematico.
3. Il trasporto dei supporti per disabili e dei cani per non vedenti è obbligatorio e gratuito.

ART. 27 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e più in generale, sull'esercizio di servizi di NCC compete agli organi di polizia.

ART. 28 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente in materia, l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b. violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - c. utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d. prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - e. ripetuta mancata prestazione di servizio, tale da non soddisfare le esigenze della clientela locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale interessato.
2. In particolare, l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 22 del presente Regolamento è punita con:
 - a. un mese di sospensione dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
 - b. due mesi di sospensione dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
 - c. tre mesi di sospensione dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
 - d. la revoca dell'autorizzazione alla quarta inosservanza



3. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente in materia, il Responsabile del Servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quarta inosservanza di cui alla lettera *d* del comma precedente;
 - b. ripetizione dei comportamenti di cui al comma precedente dopo essere già incorsi in un provvedimento di sospensione;
 - c. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d. per le imprese, in caso di cancellazione dal registro imprese;
 - e. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 19;
 - f. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - i. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
4. Il Servizio SUAP segnala al competente ufficio provinciale Motorizzazione Civile, l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
5. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

ART. 29

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui al precitato art. 18;
 - d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;



- e. per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 90 giorni.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 30

Conseguenze della sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

ART. 31

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio di cui agli artt. 28 e 29 del presente Regolamento, tutte le violazioni che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale, o in altre leggi speciali, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, secondo le disposizioni e le procedure indicate dall'articolo 16 della L. 689/1981 e ss.mm.ii..
2. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.
3. I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
4. Qualora l'illecito sia commesso da un dipendente o collaboratore dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza od autorizzazione, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

ART. 32

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:



- il “Regolamento per il Servizio di Autonoleggio di Autovetture Con Conducente”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 16 del 14/03/1997 e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento per il Servizio di Autonoleggio Con Conducente di Autovetture e Autobus”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Val d’Elsa n. 28 del 30/04/2001 e ss.mm.ii..

ART. 33
Norme transitorie

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 *bis*, comma 6, del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 11/02/2019, fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3 del precitato articolo, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.